



Roma, 8.10.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000008593/AG
Oggetto: COVID-19: Delibera CdM 7 ottobre 2020 - Proroga stato di emergenza. D.L. 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Ordinanza Ministro della Salute.

Circolare n. 12541

Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19:
in Gazzetta delibera Consiglio dei Ministri su proroga stato di emergenza e
decreto con misure di contrasto al contagio. Firmata nuova Ordinanza del
Ministro della Salute.**

Riferimenti: DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. ([GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020](#))

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. ([GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020](#))

Si informa che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre u.s., ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (cfr. all. 1) e approvato il D.L. 125/2020, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*” (cfr. all. 2).

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre u.s., entra in vigore l'8 ottobre.

In particolare, il Decreto **proroga al 15 ottobre le misure contenute nel DPCM del 7 settembre 2020** (cfr. circolare federale n. 12476 dell'8.09.2020) e

proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Si illustrano di seguito le altre disposizioni contenute nel decreto.

Utilizzo mascherine

È introdotta, al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 19/2020, convertito con L. 35/2020 (cfr. circolare federale n. 12290 del 4.06.2020), la lett. hh-bis che stabilisce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Sono fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Sono apportate modifiche al D.L. 33/2020, convertito con L. 74/2020 (cfr. circolari federali nn. 12262 del 19.05.2020 e 12401 del 21.07.2020).

Nello specifico, il decreto interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. È previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal D.L. 33/2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso, è necessaria una intesa con il Ministro della Salute.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

Cassa Integrazione

È disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di concessione di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: per i periodi di competenza coincidenti con i mesi di luglio e agosto, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020, in luogo del 30 settembre 2020 precedentemente stabilito dal decreto Agosto (D.L.104/2020 - cfr. circolare federale n. 12454 del 25.08.2020).

Attuazione della direttiva (UE) 2020/739

In attuazione della direttiva (UE) 2020/739, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, è stato modificato l'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) - 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica».

Si comunica, infine, che il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza (cfr. all. 3), che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. L'Ordinanza dispone, in particolare, l'obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 e l'obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 3